

AVV. CHIARA MARIANI
Via Durini, n. 14
(20122) MILANO
Tel. 02.54107379 – Fax 02.55199134
PEC: chiara.mariani@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI COMO

Sezione Fallimentare - R.G. 24/2023

G.R. Dott. Luciano Pietro Aliquò

MEMORIA INTEGRATIVA

AL RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE

DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

EX ARTT. 67 E SS. D. LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nell'interesse del signor **Domenico Mariani**, cod. fisc. MRNDNC56L22C936V, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Mariani del Foro di Milano (cod. fisc. MRNCHR80D66C933P; PEC chiara.mariani@milano.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio della stessa in (20122) Milano, Via Durini n. 14.

---ooOoo---

Avuto riguardo ai rilievi formulati dall'Ill.mo Tribunale di Como con il decreto assunto in data 7 aprile 2023, comunicato in data 11 aprile 2023, in ordine al ricorso per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 e ss. CCII* depositato dall'Esponente in data 24 marzo 2023 (in seguito, la "**Proposta**"), il sig. Domenico Mariani formula di seguito i chiarimenti e le integrazioni alla Proposta richiesti dall'Ill.mo Tribunale adito.

I rilievi così rappresentati dall'Ill.mo Tribunale attengono, in particolare, ai seguenti argomenti:

- a) se la somma di Euro 15.000,00 rappresenti la somma minima e fissa da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio, a prescindere dall'importo che l'INPS dovesse liquidare in favore del Ricorrente a titolo di TFS;
- b) alla espressione, da parte dell'O.C.C., di una più puntuale indicazione con riguardo alla valutazione prevista dall'art. 68, comma terzo, CCII in punto di adeguata valutazione, da parte del soggetto finanziatore, del merito creditizio del debitore.

Si forniscono qui di seguito i chiarimenti richiesti, nel medesimo ordine di trattazione adottato dal Tribunale, per una maggiore chiarezza espositiva.

A. LA QUOTA DI TFS DA DEDICARE AL SODDISFACIMENTO DEL CETO CREDITORIO.

All'esito della ricezione del provvedimento dell'Ill.mo Tribunale, su sollecitazione della scrivente difesa, l'INPS, con messaggio di posta elettronica in data 12 aprile 2023, ha provveduto a comunicare i conteggi afferenti il TFS maturato dal sig. Domenico Mariani (conteggi che confermano l'ipotesi formulata nella Proposta – cfr. Proposta, pag. 29, Par. 4.4.2) – **doc. 33**.

Come comunicato dall'Ente, il TFS netto ammonta a complessivi **Euro 54.959,39** e verrà corrisposto dall'INPS in due *tranches*, di cui:

- la prima rata, pari ad Euro 46.594,94, andrà in pagamento dal 1 aprile 2024 e sarà corrisposta entro i successivi 90 giorni;
- la seconda rata, pari ad Euro 8.364,45, avrà decorrenza di pagamento dal 1 aprile 2025 (e, analogamente alla prima, andrà in pagamento nei successivi 90 giorni).

Sulla base di quanto comunicato dall'INPS in data 12 aprile 2023, è possibile concludere, anche a chiarimento e precisazione del contenuto della Proposta e del relativo Piano di Ristrutturazione, che la quota parte di TFS da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio si conferma pari all'importo

(all'esito della definitiva quantificazione operata dall'INPS, da ritenersi determinato e fisso) di Euro 15.000,00¹.

Si rappresenta all'Ill.mo Tribunale che, in data successiva al deposito della Proposta, sono pervenute al Ricorrente, da parte di Enel Energia S.p.A., ulteriori fatture relative alla fornitura di energia elettrica e di gas, afferenti a consumi relativi al periodo antecedente il deposito della Proposta (*i.e.* 24 marzo 2023) – **doc. 34**.

Il debito aggiornato maturato nei confronti di Enel Energia S.p.A. alla data di deposito della Proposta è, dunque, pari ad Euro 1.243,42 (per maggiore chiarezza, si produce in allegato *sub* **doc. 35** l'elenco creditori che recepisce la modifica nella quantificazione del debito verso Enel Energia S.p.A.).

Alla luce di quanto precede, si confermano le previsioni di soddisfacimento attese e rappresentate al paragrafo 4.4.2 della Proposta ed, in particolare:

- pagamento nella percentuale del 100% dei crediti prededucibili;
- pagamento nella percentuale del 100% dei crediti privilegiati;
- pagamento nella percentuale di circa il 16% dei crediti chirografari.

In ordine alle tempistiche di adempimento, avuto riguardo alle tempistiche di liquidazione del TFS indicate dall'INPS con la comunicazione in data 12 aprile 2023, l'esecuzione del complesso delle obbligazioni di cui alla Proposta sarà adempiuta in contestualità con la liquidazione della prima *tranche* di TFS, indicata dall'INPS nei 90 giorni successivi al 1 aprile 2024.

¹ Si rammenta che, come rappresentato nella Proposta, il Piano assume come indisponibile al soddisfacimento del ceto creditorio la somma di Euro 40.000,00, somma sensibilmente inferiore rispetto alla Quota TFS Non Pignorabile (per come definita al punto iii del Paragrafo 4.3 della Proposta), al fine di assicurare alla famiglia Mariani di poter disporre, durante la vecchiaia, di una somma minima da destinare alla necessitata integrazione dell'assegno pensionistico (per fronteggiare, ad esempio, spese straordinarie di salute, quali cure dentistiche più rilevanti anche conseguenti all'età, sempre rinviate dal nucleo familiare per assenza delle risorse finanziarie occorrenti, spese di manutenzione ordinaria della casa di abitazione, anch'esse sempre rinviate per impossibilità di far fronte agli oneri finanziari connessi, riattivazione o sostituzione della caldaia per il riscaldamento invernale e l'acqua calda, allo stato non funzionante, ecc.), appena sufficiente per far fronte ai bisogni primari di vita, anche in forza di quanto indicato ai punti ii. e viii. del Paragrafo 4.3 della Proposta.

B. LA VALUTAZIONE DELL'OCC AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA TERZO, CCII.

In relazione all'ulteriore richiesta di precisazione formulata dall'Ill.mo Tribunale di Como, si produce quale **doc. 36** l'integrazione alla relazione particolareggiata ex art. 68, comma secondo, CCII, resa dal Gestore della Crisi anche in relazione alla valutazione allo stesso demandata ai sensi del successivo comma terzo dell'art. 68 CCII, con cui l'OCC ha osservato che *“anche solo prendendo a riferimento l'anno 2019, senza considerare imprevisti e “simulando” che la vita familiare di un nucleo di 3 persone con un figlio disabile in pectore fosse scevra da qualsiasi flessione nelle entrate e da qualsiasi sopravvenienza di spese, basandosi sui parametri stabiliti dall'articolo 68 Comma III del Codice della Crisi di Impresa, si ritiene il soggetto finanziatore AGOS DUCATO S.P.A. non abbia adeguatamente tenuto conto, ai fini della concessione dei finanziamenti, del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A supporto, si osserva che il monte spese reale (non simulato) del nucleo familiare (cfr. doc. 10 allegato alla Relazione Particolareggiata), che pure non reca spese voluttuarie, si attesta su circa € 1.750,00 mensili senza considerare i finanziamenti, parametro che si ritiene sommessamente l'ente finanziatore potesse conoscere, in quanto connotato da requisiti professionali e tecnici atti a consentirgli di operare una valutazione realistica e prudentziale sulla capacità del soggetto di sostenere il piano di rimborso delle rate”* (cfr. doc. 36, pag. 7).

---ooOoo---

Si resta a più completa disposizione dell'Ill.mo Tribunale di Como per qualsivoglia ulteriore chiarimento o precisazione.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla Proposta ed al Piano di Ristrutturazione, anche ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII, entro il termine che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

---ooOoo---

Si allegano, con numerazione progressiva rispetto alla documentazione già in atti, i seguenti documenti:

33. Comunicazione INPS 12.4.2023 calcolo TFS;
34. Ulteriori fatture Enel Energia S.p.A.;
35. Elenco creditori aggiornato;
36. Relazione integrativa Gestore della Crisi.

Milano-Como, 20 aprile 2023.

Avv. Chiara Mariani